

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 18/12/2012
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 23/12/2024**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta	2
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 5 – Esenzioni	3
Articolo 6 - Misura dell'imposta	4
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione	4
Articolo 8 - Versamenti.....	5
Articolo 10 - Sanzioni	6
Articolo 11 - Riscossione coattiva.....	7
Articolo 12 – Rimborsi	7
Articolo 13 - Pubblicazione	7
Articolo 14 - Finalità dell'imposta	7
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lonato del Garda.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Lonato del Garda:
 - a) strutture ricettive come definite dalla legislazione regionale in materia di turismo ed in particolare dal Titolo III della Legge Regionale n. 27 dell'1.10.2015;
 - b) strutture ricettive come definite dalla legge in materia di attività agrituristica alberghiera;
 - c) unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ed alla Locazione Turistica di cui al Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa della Regione Lombardia n. 17869 del 6.12.2019 (BURL S.O. n. 50 del 10.12.2019).
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale.
3. È soggetto all'imposta il pernottamento nelle strutture ricettive di cui al comma 1, finché non sia intervenuta formale cessazione o sospensione secondo la normativa regionale o nazionale che disciplina tali attività. Sino alla data della sospensione o cessazione, la stipula di un contratto che attribuisca il godimento dell'immobile non esime il detentore che vi soggiorni dall'assoggettamento all'imposta.

4. La Giunta comunale potrà stabilire le modalità di identificazione sul territorio degli immobili e delle strutture adibiti ad attività ricettiva con contrassegno, targhetta o altro. La posa in opera sarà a carico del titolare della struttura.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Lonato del Garda che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed i loro accompagnatori;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - l) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni e corrispettivi, nel determinare l'imposta da riscuotere e riversare al Comune di Lonato del Garda tiene conto delle esenzioni di cui al precedente comma 1.
4. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile (i gestori) sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
5. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione prevista dal successivo articolo 7.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è tenuto ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Lonato del Garda in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, registrare le proprie strutture nel portale

dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, ed utilizzare la procedura *online* che sarà resa accessibile sito *internet* indicato dall'amministrazione comunale;

- b)** presentare con cadenza trimestrale, mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel trimestre precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
- c)** in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
- d)** il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
- e)** conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- f)** esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Lonato del Garda comunali, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- g)** in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 8 - Versamenti

- 1.** Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
- 3.** Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

4. Il versamento potrà essere effettuato mediante:

- a)** piattaforma digitale PagoPA di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 82 del 7/03/2005;
- b)** solo in caso di indisponibilità del servizio, è possibile effettuare il versamento dell'imposta alle scadenze previste tramite bonifico bancario sul conto corrente presso la tesoreria del Comune di Lonato del Garda, specificando nella causale il riferimento all'imposta di soggiorno, la denominazione della struttura, del gestore, con relativo codice fiscale (del titolare, per le case ed appartamenti per vacanze), il trimestre e l'anno cui è riferito il versamento;
- c)** altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1.** Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
- 2.** Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i possessori di unità abitative ad uso turistico, i soggetti che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a)** invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b)** inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
- 3.** Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27.12.2019 in materia di accertamento esecutivo.

Articolo 10 - Sanzioni

- 1.** Le violazioni delle disposizioni di legge, nonché di cui al presente regolamento, aventi carattere tributario, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- 3.** Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Lonato del Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 13 - Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14 - Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. In conformità alle norme costitutive e regolamentari dei consorzi di promozione turistica il Comune di Lonato del Garda si impegna ad assicurare al predetto consorzio una quota

dell'imposta di soggiorno.

3. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco o la Giunta potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento per la gestione delle entrate.
4. In attuazione della sentenza n. 47/2024 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Lombardia- i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.